



COMUNE DI MORES

Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 08/04/2017	OGGETTO: Approvazione aliquota TASI (azzeramento) per l'anno 2017.
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 10:45 , presso la solita sala delle adunanze consiliari, in seduta ordinaria e pubblica, in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale di Mores presieduto dal Sindaco, Giuseppe Ibba, con la partecipazione dei seguenti Signori Consiglieri:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Ibba Giuseppe	SINDACO	X	
Viridis Enrico Euclide	VICESINDACO	X	
Mannu Bruno	CONSIGLIERE	X	
Serra Domenico	CONSIGLIERE	X	
Pinna Luigi Michele	CONSIGLIERE	X	
Sassu Stefania	CONSIGLIERE	X	
Nieddu Fabio	CONSIGLIERE	X	
Demartis Silvestro Daniel	CONSIGLIERE		X
Cherchi Barbara	CONSIGLIERE	X	
Lodde Beniamino	CONSIGLIERE	X	
Pala Caterina	CONSIGLIERE	X	
Pischedda Claudia	CONSIGLIERE	X	
Salis Massimo	CONSIGLIERE		X
	Totale	11	2

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale, Michele Pasca

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO, in prosecuzione di seduta, propone che si proceda ad esaminare il punto n 6), di cui all'Ordine del Giorno principale;

Indi, illustra l'argomento e la seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

Nel corso dell'esame del punto è presente in Aula il Responsabile del Settore Finanziario Ragionier **MARIO SASSU**;

Interviene per dichiarazione di voto la Consigliera Dottoressa:

PISCHEDDA- preannuncia il voto favorevole suo e del Gruppo e lo motiva.

IL SINDACO, non essendovi ulteriori richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e propone che si proceda alla votazione,

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n.16 del 30 giugno 2015 e n. 4 del 20 maggio 2016 con le quali sono state disapplicate ed azzerate, per l'anno 2015 e per l'anno 2016, tutte le aliquote TASI;

Visto il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta unica comunale) comprendente il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Con n 10 (dieci) voti favorevoli su n 10(dieci) Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge ed accertati dal Segretario Comunale, che rileva altresì l'assenza dall'Aula, al momento della votazione del consigliere **Mannu**

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2017, la disapplicazione e l'azzeramento di tutte le aliquote della TASI, (per tutte le tipologie e destinazione dell'immobile, settore di attività e ubicazione), ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e per come modificato dal decreto legge 16/2014, convertito dalla legge n. 68 del 02/05/2014 e s.m.i., nonché, per come previsto dal regolamento comunale sulla TASI;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, sezione Statuto-Atti vari Delibere.
- 4) Stante la particolare urgenza di provvedere, con separata votazione ed esito unanime, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA si esprime parere Favorevole

Il Responsabile
F.to Mario Sassu

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE si esprime parere Favorevole

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Mario Sassu

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe Ibba

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Michele Pasca

Certifico che la presente delibera viene pubblicata dal 11/04/2017 per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 124 del T.U.E.L. e art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

IL
F.to Sonia Madeddu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.E.L.).

Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.).

Mores, _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Mores, 11/04/2017

IL
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Mario Sassu)

